Area Stato Sociale e Diritti

Roma, 8 agosto 2022

A TUTTE LE STRUTTURE

Care compagne e cari compagni,

il 6 agosto è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Delibera del 27 luglio 2022 recante *Riforma del regolamento del Senato a seguito della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari* (allegata).

Come sapete, a seguito dell'approvazione della riforma costituzionale, avvenuta l'8 ottobre 2019, e del referendum confermativo, svoltosi il 20 e 21 settembre del 2020, il numero dei componenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica è stato ridotto rispettivamente a 400 deputati e 200 senatori, per il totale di 600 parlamentari. Questa riduzione incide inevitabilmente sull'operatività delle due Camere e richiede un adeguamento dei rispettivi Regolamenti per farvi fronte a partire dalla prossima, imminente, legislatura. Al momento sono state approvate le modifiche relative al regolamento del Senato, mentre la Camera dei Deputati ha istruito la discussione nella Giunta per il regolamento, ma non ha iniziato il dibattito in Aula.

La Giunta per il Regolamento del Senato e l'Assemblea di Palazzo Madama hanno, dunque, approvato una deliberazione composta da 9 articoli con alcune principali modifiche.

L'**articolo 1** concerne le disposizioni per l'adeguamento alla riduzione numerica dei Senatori e incide principalmente su due aspetti: una nuova disciplina dei Gruppi parlamentari e delle decadenze e una ridefinizione delle Commissioni Permanenti e degli organi, oltre, naturalmente alla riparametrazione del numero minimo di senatori richiesti per determinate procedure (ad esempio il numero minimo di senatori necessario per la richiesta di voto nominale o segreto diminuisce rispettivamente per l'assemblea da 15 a 10 e da 20 a 12, per la commissione deliberante da 3 a 2 e da 5 a 3, quello per presentare una mozione da 8 a 5, quello per richiedere una discussione generale su una comunicazione del Governo da 8 a 5…).

In relazione ai Gruppi parlamentari la delibera non si limita a rideterminare i numeri minimi (da 10 a 6 componenti per la costituzione di un Gruppo), ma interviene in modo restrittivo nei confronti degli eletti che cambiano Gruppo e per la costituzione di nuovi. Si introduce, in particolare, lo status di Senatore *non iscritto* a nessun gruppo per coloro i quali si dimettano o siano espulsi da quello di appartenenza e non aderiscano ad uno già costituito o ad una componente del gruppo Misto, modificando così la vigente previsione in base alla quale tutti i senatori devono appartenere a un Gruppo Parlamentare. Questa modifica è volta, nell'intenzione del legislatore, a contenere la costituzione di nuovi gruppi parlamentari (e di componenti del gruppo misto) che non hanno corrispondenza con partiti o movimenti che si sono presentati con lo stesso contrassegno alle

Corso d'Italia, 25 – 00198 Roma
Telefono 06 8476595
Fax 06 847633
e-mail: statosocialediritti@cgil.it
www.cgil.it

Affiliata alla Confederazione
Europea dei Sindacati (ETUC-CES)
alla Confederazione Internazionale
dei Sindacati (ITUC-CSI)

precedenti elezioni. Unica deroga ammessa per la costituzione di nuovi Gruppi, ma con almeno 9 senatori, è consentita per formazioni che nel corso della legislatura si sono presentati alle elezioni politiche o del Parlamento europeo con il medesimo simbolo e conseguendo eletti.
I senatori appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute ed eletti nelle regioni speciali che ne prevedono la tutela, possono costituire un Gruppo con almeno 4 iscritti.
Analogamente, per scoraggiare e penalizzare i cambi di gruppo ed eventualmente garantire il riequilibrio tra maggioranza e opposizione, si estende anche ai Questori e ai componenti la Giunta per il regolamento la decadenza dall'incarico in caso di cambiamento di gruppo. La composizione numerica dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta per il Regolamento rimane però immutata, mentre diminuisce quella della Giunta per le Elezioni che passa da 23 a 19 senatori.

Per quanto concerne la composizione delle Commissioni permanenti, le modifiche apportate dall'articolo 1 prevedono che ciascun gruppo parlamentare designi 1 rappresentate ogni 10 iscritti (rispetto al precedente 1 ogni 14), mentre per i senatori *non iscritti* sarà il Presidente del Senato a procedere all'assegnazione nel rispetto del rapporto maggioranza e opposizione.
Conseguentemente alla riduzione del numero di senatori, infine, il numero delle Commissioni stesse è ridotto da 14 a 10 con alcuni accorpamenti.

COMMISSIONI PERMANENTI SENATO DELLA REPUBBLICA

N°	*VECCHIO REGOLAMENTO*	NUOVO REGOLAMENTO	N°
1	Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione	Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione	**1**
2	Giustizia	Giustizia	**2**
3	Affari esteri, emigrazione	Affari esteri e difesa	**3**
4	Difesa	Politiche dell'Unione Europea	**4**
5	Programmazione economica, bilancio	Programmazione economica, bilancio	**5**
6	Finanze e tesoro	Finanze e tesoro	**6**
7	Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport	Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport	**7**
8	Lavori pubblici, comunicazioni	Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica	**8**
9	Agricoltura e produzione agroalimentare	Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare	**9**
10	Industria, commercio, turismo	Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale	**10**
11	Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale	-------	---
12	Igiene e sanità	-------	---
13	Territorio, ambiente, beni ambientali	-------	---
14	Politiche dell'Unione Europea	-------	---

L'**articolo 2** della delibera interviene per semplificare e razionalizzare i lavori e rendere fattibile l'operatività anche con 1/3 in meno dei rappresentanti.
Si prevede che sia possibile la concomitanza dei lavori – oggi non prevista – tra Commissioni e Assemblea purché non siano previste votazioni (a scapito, quindi, del "solo" dibattito parlamentare…), che i presidenti delle Commissioni possano coordinarsi nelle convocazioni per evitare sovrapposizioni, che la 1° e la 5° Commissione esprimano parere solo sugli emendamenti approvati, che i testi predisposti in sede di commissione redigente vadano in Aula per l'approvazione con solo le dichiarazioni di voto finali.
L'articolo 2, inoltre, prevede una sorta di "voto a data certa" disponendo che la conferenza dei Presidenti dei Gruppi possa fissare il termine decorso il quale i disegni di legge siano posti in votazione nel testo presentato al Senato o approvato dalla Commissione, ad esclusione dei disegni di legge costituzionale, in materia elettorale, delegazione legislativa, autorizzazione e ratifica di trattati internazionale, bilancio, amnistia e indulto.

L'**articolo 3** introduce un nuovo organo, il Comitato per la legislazione, già previsto dal regolamento della Camera dei Deputati, composto da 8 senatori scelti dal Presidente del Senato con il compito di esprimere pareri sui disegni di legge in discussione dall'Assemblea o dalle Commissioni in sede deliberante, entro 5 giorni dalla trasmissione del testo, prevedendo che partecipi all'esame del testo in questione il relatore del ddl e un rappresentante del Governo. Compito del Comitato è esprimere pareri in merito alla valutazione di impatto, l'omogeneità, l'efficacia per il riordinamento della legislazione,… pareri cui la Commissione deliberante deve conformarsi o il testo è trasmesso all'Assemblea. Al Comitato sono anche richiesti pareri sulle leggi di conversione dei decreti legge con la facoltà di proporre la soppressione delle disposizioni non conformi ai requisiti di specificità, omogeneità e limiti di contenuto richiesti.

L'**articolo 4** prevede la partecipazione di rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome e degli enti locali alle sedute della Commissione bicamerale per le questioni regionali in relazione a specifici provvedimenti su cui hanno facoltà di formulare osservazioni e proposte. Una disposizione che da una parziale - non è vincolante la partecipazione - e tardiva applicazione all'art.11 della legge costituzionale n. 3/2001 che prevedeva quella sede come luogo di collaborazione istituzionale tra i differenti livelli di governo con la partecipazione dei rappresentati di Regioni e Autonomie.

L'**articolo 5** dispone che gli atti parlamentari saranno distribuiti in formato digitale e non più cartaceo.

L'**articolo 6** attribuisce al Consiglio di Presidenza il compito di stabilire i criteri cui gruppi parlamentari e senatori devono conformarsi nel regolamentare i rapporti di lavoro di loro competenza.

Corso d'Italia, 25 – 00198 Roma
Telefono 06 8476595
Fax 06 847633
e-mail: statosocialediritti@cgil.it
www.cgil.it

Affiliata alla Confederazione
Europea dei Sindacati (ETUC-CES)
alla Confederazione Internazionale
dei Sindacati (ITUC-CSI)

L'**articolo 7** introduce una disposizione finale con il dichiarato obiettivo di "disincentivare i trasferimenti ad altro Gruppo parlamentare" stabilendo che per ciascun senatore che cessa di far parte di un Gruppo, a quel gruppo sia ridotto del 50% il contributo proporzionale che viene riattribuito solo nella misura del 30% al gruppo di destinazione, maturando così un risparmio di spesa da destinare al bilancio del Senato. Una disposizione che più che "disincentivare trasferimenti" penalizza i gruppi di minoranza e privi di finanziamenti privati con una sottrazione di risorse che è destinata all'esclusivo lavoro istituzionale.

Queste misure in parte inevitabili dopo l'avvenuta riduzione del numero dei componenti del Parlamento, in parte operate sulla scia di quanto avvenuto in questa legislatura, segnata da un numero considerevole di trasferimenti di parlamentari tra gruppi differenti e creazione di nuovi, segnano un ulteriore indebolimento dell'istituzione parlamentare.
La produzione legislativa rischia di essere ulteriormente compressa nei tempi e nel dibattito, con un improprio protagonismo che sarà attribuito agli uffici legislativi e amministrativi, e una delega di fatto alle commissioni – ridotte di numero e nel numero di senatori – a scapito del confronto parlamentare. Le disposizioni volte a limitare la nascita di nuovi gruppi e componenti penalizzerà, ulteriormente, la rappresentatività e il pluralismo degli organi, limitando l'agibilità delle minoranze, già compressa dalla riduzione stessa dei parlamentari.

Fraterni saluti,

Giordana Pallone
Coordinatrice Area Stato Sociale e Diritti

Corso d'Italia, 25 – 00198 Roma
Telefono 06 8476595
Fax 06 847633
e-mail: statosocialediritti@cgil.it
www.cgil.it

Affiliata alla Confederazione
Europea dei Sindacati (ETUC-CES)
alla Confederazione Internazionale
dei Sindacati (ITUC-CSI)